

(N. 537)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SCHIAVONE e CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1954

Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (6^a, 7^a e 8^a classe elementare).

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 gennaio 1929, n. 8, e il regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490, disposero che trasformati i corsi integrativi (6^a, 7^a e 8^a classe elementare) in scuole e corsi secondari di avviamento professionale, gli stessi potessero restare alle dipendenze dei Comuni.

Era intanto intervenuto il testo unico sulla finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) il quale aveva stabilito il trasferimento dai Comuni allo Stato degli oneri concernenti « le scuole popolari operaie o di avviamento ».

Pertanto con regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964 (convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 45) fu provveduto a regolare il passaggio dai Comuni allo Stato delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale (6^a, 7^a e 8^a classe elementare).

Il passaggio delle dette scuole allo Stato precedette il provvedimento più vasto dispo-

sto con regio decreto 1º luglio 1923, n. 736, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.

La recente legge 13 giugno 1952, n. 690, sul trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari fa salva a costoro, in considerazione della loro provenienza dalla iscrizione ai regolamenti speciali di pensioni dei Comuni, la facoltà di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei detti regolamenti. In questo senso infatti dispone l'articolo 7, secondo capoverso; l'ultimo comma poi dello stesso articolo estende l'applicazione di tale norma ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'articolo 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Nessuna menzione si trova del personale insegnante e direttivo delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale passato dai Comuni allo Stato in virtù del citato regio

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 45.

Eppure la situazione si presenta identica, trattandosi di personale passato dai Comuni allo Stato e già iscritto ai regolamenti speciali di pensioni dei Comuni.

Sembra che da tale identità di situazione debba derivare una eguale disposizione di legge.

A questo scopo risponde il presente disegno di legge, che vuol riparare una ingiusta diversità di trattamento tra insegnanti elementari e categorie equiparate da una parte, e dall'altra il personale direttivo ed insegnante delle scuole e corsi di avviamento professionale derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale (6^a, 7^a, 8^a classe elementare).

La facoltà come sopra riconosciuta agli insegnanti elementari e categorie equiparate di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali era in verità già prevista dall'articolo 333 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; ma in virtù di detto articolo la differenza tra il trattamento secondo le norme comunali e quelle secondo le leggi per gli iscritti al Monte pensioni era assunto a carico dello Stato, determinandosi come la ripartizione della pensione o indennità dovesse avvenire tra Comune, Stato e Monte pensioni.

Un analogo precedente legislativo non esiste nei confronti del personale delle scuole e dei

corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi e passati allo Stato, per cui fosse stata riconosciuta la facoltà medesima di applicazione del trattamento spettante in base alle norme dei regolamenti comunali, salvo assunzione della differenza a carico dello Stato.

Ma l'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nei confronti degli insegnanti elementari e categorie equiparate innova le precedenti disposizioni in materia, poiché lascia a intero carico del Comune la differenza tra il trattamento dovuto in base alle norme dei regolamenti comunali, e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato. Infatti come si ricava dal 4^o comma del citato articolo lo Stato ha solo l'obbligo di antistare il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza, salvo diritto di rivalsa, verso il Comune per il recupero della differenza anzidetta.

Adottata una tale norma per gli insegnanti elementari e categorie equiparate, non vi è alcuna ragione per differenziarne il personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (6^a, 7^a, 8^a classe elementare).

La equiparazione di trattamento cui tende il presente disegno di legge non arreca alcun aggravio allo Stato e permette l'osservanza del principio del rispetto del diritto quesito, nascente nella specie dalla originaria iscrizione ai regolamenti speciali di pensioni dei Comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al testo dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, si aggiunge il seguente comma:

« Le norme medesime si applicano altresì agli insegnanti e ai direttori delle scuole e dei corsi di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi dipendenti dai Comuni autonomi ».